



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

TRIBUTARIA

Composta da:

Lucio Napolitano - Presidente -

Lucio Luciotti - Consigliere -

Paolo Di Marzio - Consigliere -

Roberto Succio - Consigliere Relatore -

Maria Giulia Putaturo - Consigliere -

Donati Viscido di Nocera

ha pronunciato la seguente

Oggetto: sentenza –
motivazione apparente

R.G.N.

13964/2021

Cron.

AC - 13/10/2022

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 13964/2021 proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: (omissis));

- *ricorrente* -

Contro

(omissis) rappresentato e difeso in forza di procura speciale

in atti dall'avv. (omissis) (PEC:

(omissis))

- *controricorrente* -



avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 2643/05/21 depositata in data 18/03/2021,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che:

- (omissis) impugnava l'avviso di contestazione notificatogli per IVA 2008;
- la CTP accoglieva il ricorso;
- l'Amministrazione Finanziaria impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello;
- la CTR respingeva il gravame confermando la pronuncia di primo grado;
- ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste il contribuente con controricorso illustrato da memoria;

Considerato che:

- l'unica censura dedotta si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 c. 6 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. nonché art. 1 c. 2, 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR motivato la propria decisione genericamente richiamando altra sentenza della medesima CTR, senza neppure indicarne gli estremi e senza aggiungere nulla a tale apodittica affermazione, non operando alcuna autonoma e critica valutazione dei motivi di appello dell'Ufficio, del tutto trascurati;
- il motivo è fondato;
- invero, la CTR non ha minimamente reso manifeste le ragioni che l'hanno condotta a decisione, illustrando l'iter-logico giuridico che ne ha sorretto le valutazioni in fatto e in diritto; come la giurisprudenza di questa Corte costantemente insegna (tra molte, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) in



seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,
disposta dall'art. 54 del d.L. n. 83 del 2012, conv., con modif.,
dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per
cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza
della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla
sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto
dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora
la motivazione sia totalmente mancante o
meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto
irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed
obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo
della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali;

- ebbene, nel presente caso la CTR si limita a rilevare che "per
detto anno, in data odierna, risulta, da questa Commissione
d'appello, confermata (per inammissibilità dell'appello proposto
dall'Agenzia delle Entrate) la sentenza della CTP di Ragusa che
aveva accolto in parte il ricorso relativo all'avviso di
accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate per la
determinazione dell'imponibile evaso, conseguentemente il
presente giudizio di appello deve essere rigettato";
- in disparte l'oscura formulazione linguistica stessa della
motivazione, che non contiene altro, ricorda il Collegio che
la motivazione per "relationem" della sentenza di appello è
legittima quando il giudice di secondo grado, pur richiamando
nella sua pronuncia gli elementi essenziali
della motivazione della sentenza di primo grado, o come in
questo caso di altra pronuncia, si faccia comunque carico di
confutare le censure contro di essa formulate con il gravame,
essendo immune da critiche il modo di dar conto della soluzione
adottata ove l'iter argomentativo risulti corretto. Pertanto, il



fatto che il giudice di appello abbia richiamato e fatto propria la motivazione di altra sentenza della medesima CTR non è di per sé sufficiente per la cassazione della sentenza di secondo grado, tale conclusione giustificandosi solo se, anche integrando la parte motiva delle due sentenze, il procedimento logico risultante non appaia adeguato a sorreggere la decisione;

- orbene, nel presente caso tali affermazioni della CTR sopra riportate sono con tutta evidenza del tutto apodittiche, non fondandosi su alcuna illustrazione analitica dei motivi di appello e delle difese dell'appellato, né mostrando esse di essersi il giudice dell'appello confrontato con le ragioni della sentenza impugnata, il cui rimando è meramente assertivo e non consente di evincere né l'iter logico-giuridico seguito per addivenire a decisione né le ragioni in forza delle quali il giudice dell'appello ha fatto proprie, valutandole, le conclusioni della CTP;
- neppure, risulta identificata la pronuncia alla quale si fa rimando, quale antecedente logico e giuridico della decisione impugnata; nondimeno ne sono esplicitati i contenuti limitandosi qui la CTR a riferire che la pronuncia così confermata, resa peraltro dalla CTP, aveva "accolto in parte" il ricorso del contribuente, senza neppure indicare nemmeno sommariamente a cosa si riferiva tale parziale accoglimento per dar conto della connessione di tale circostanza con il presente giudizio;
- come questa Corte costantemente insegna (tra molte, Cass. Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018) in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado,



o ad altra pronuncia, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame;

- conseguentemente, il ricorso è accolto;
- la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame del merito;

p.q.m.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.

Il Presidente
Lucio Napolitano

